ORDINI AVVOCATI PIEMONTE E VALLE D’AOSTA

COMMISSIONE DISTRETTUALE FAMIGLIA E MINORI

LINEE GUIDA SULLA NEGOZIAZIONE ASSISTITA IN MATERIA DI FAMIGLIA DL 132/2014 CONVERTITO IN L 162/2014

*Tabelle tratte e rielaborate dal vademecum dell’Osservatorio sulla Giustizia Civile di Roma*

APPLICABILITA’’ (*FACOLTATIVA*) A

θ SEPARAZIONI PERSONALI

θ CESSAZIONE EFFETTI CIVILI DEL MATRIMONIO

θ SCIOGLIMENTO DEL MATRIMONIO

θ MODIFICA CONDIZIONI DIVORZIO

θ MODIFICA CONDIZIONI DI SEPARAZIONE

LA NEGOZIAZIONE ASSISTITA FACOLTATIVA SI ARTICOLA IN DUE ATTI ESSENZIALI:

θ LA CONVENZIONE

θ L’’ ACCORDO

PRESCRIZIONI OBBLIGATORIE AI FINI DELLA VALIDITA’’

θLA PRESENZA DI ALMENO UN AVVOCATO PER PARTE

θ LA FORMA SCRITTA

1 - L’’INVITO ALLA NEGOZIAZIONE ASSISTITA

CONTENUTI DELLA LETTERA EVENTUALMENTE DA INVIARE CON RACC.A.R.

*(NON E’ OBBLIGATORIO, NON ESSENDO OBBLIGATORIA LA N.A.)*

θ INDICAZIONE DELL’OGGETTO DELLA CONTROVERSIA

θ INDICAZIONE DEL TERMINE DI RISPOSTA

θ L’ AVVERTIMENTO CHE LA MANCATA RISPOSTA AVRA’ VALORE DI RIFIUTO (*SENZA TUTTAVIA LE CONSEGUENZE CHE LA LEGGE PREVEDE PER LE MATERIE IN CUI LA N.A. E’ OBBLIGATORIA*)

θ FIRMA DELL’AVVOCATO

θ MANDATO E FIRMA DELLA PARTE AUTENTICATA DALL’AVVOCATO

2 - LA CONVENZIONE

CONTENUTI OBBLIGATORI

θ IMPEGNO A COOPERARE IN BUONA FEDE E CON LEALTA’

θ INDICAZIONE DEL TERMINE NON INFERIORE AD UN MESE NE’ SUPERIORE A TRE (PROROGABILE DI ULTERIORI 30 GIORNI MAX SU ACCORDO DELLE PARTI)

θ L’INDICAZIONE DELLA CONTROVERSIA

θ L’INDICAZIONE DEI LEGALI NOMINATI

θ FIRMA DELLE PARTI AUTENTICATA DAGLI AVVOCATI

θ IMPEGNO DI TUTTE LE PARTI AL DOVERE DELLA RISERVATEZZA

CONTENUTI FACOLTATIVI

θ L’INDICAZIONE DI MODALITA’ DI SCAMBIO DI DOCUMENTI

θ L’INDICAZIONE DELLA POSSIBILITA’ DI ADOTTARE, NEL CORSO DELLA PROCEDURA, TUTTI I MEZZI OPPORTUNI PER LA RISOLUZIONE DELLA CONTROVERSIA (A TITOLO ESEMPLIFICATIVO:PREVISIONE AUSILIO DI EVENTUALI CONSULENTI, TERZI NEUTRALI QUALI PSICOLOGI, MEDIATORI O COMMERCIALISTI )

3 - L’ACCORDO

3.A - CONTENUTI OBBLIGATORI IN ASSENZA DI FIGLI

θ DARE ATTO DEL TENTATIVO DI CONCILIAZIONE

θ INFORMARE DELLA POSSIBILITA’ DI ESPERIRE LA MEDIAZIONE FAMILIARE

θ CONTENUTO NEGOZIALE DELL’ACCORDO

θ FIRMA DELLE PARTI

θ DICHIARAZIONE DEGLI AVVOCATI CHE L’ACCORDO NON VIOLA DIRITTI INDISPONIBILI E NON E’ CONTRARIO A NORME DI ORDINE PUBBLICO (ART. 5 l. 162/2014)

θ SOTTOSCRIZIONE AVVOCATI E AUTENTICA (CON ULTERIORE MANDATO IN CALCE – SI VEDA MODELLO)

θ TRASMISSIONE ATTI AL PM COMPETENTE ENTRO 10 GG. DALLA FIRMA PER IL “NULLA OSTA”

3.B - CONTENUTI OBBLIGATORI DELL’ACCORDO IN PRESENZA FIGLI

θ DARE ATTO DEL TENTATIVO DI CONCILIAZIONE

θ INFORMARE DELLA POSSIBILITA’ DI ESPERIRE LA MEDIAZIONE FAMILIARE

θ INFORMARE DELL’IMPORTANZA PER I FIGLI MINORI DI TRASCORRERE TEMPI ADEGUATI CON I RISPETTIVI GENITORI

θ CONTENUTO NEGOZIALE DELL’ACCORDO

θ SOTTOSCRIZIONE DELLE PARTI

θ DICHIARAZIONE DEGLI AVVOCATI CHE L’ACCORDO NON VIOLA DIRITTI INDISPONIBILI E NON E’ CONTRARIO A NORME DI ORDINE PUBBLICO (ART. 5 l. 162/2014)

θ FIRMA E AUTENTICA DEGLI AVVOCATI (CON ULTERIORE MANDATO IN CALCE – SI VEDA MODELLO)

θ TRASMISSIONE ACCORDO PM ENTRO 10 GG. PER L’AUTORIZZAZIONE

3.C – CONTENUTI FACOLTATIVI DELL’ACCORDO

θ ASCOLTO DEI FIGLI MINORI

θ MOTIVAZIONE DEL MANCATO ASCOLTO

4 - DEPOSITO ALL’’UFFICIO DEL PM ENTRO 10 GG. DALLA SOTTOSCRIZIONE DEI SEGUENTI ATTI E DOCUMENTI:

θ 2 COPIE DELL’ ACCORDO

θ ESTRATTO PER RIASSUNTO DELL’ATTO DI MATRIMONIO IN CASO DI SEPARAZIONE EATTO INTEGRALE DI MATRIMONIO IN CASO DI DIVORZIO

θ IN CASO DI DIVORZIO COPIA DELLA SEPARAZIONE

θ CERTIFICATI ANAGRAFICI DI RESIDENZA

θ STATO DI FAMIGLIA DI ENTRAMBE LE PARTI

θ DICHIARAZIONI DEI REDDITI DELL’ULTIMO TRIENNIO DI ENTRAMBI IN CASO DI PRESENZA DI FIGLI MINORI, DI FIGLI MAGGIORENNI INCAPACI O PORTATORI DI HANDICAP GRAVE O ECONOMICAMENTE NON AUTOSUFFICIENTI

5 - RITIRO DELL’’ACCORDO MUNITO DELL’’AUTORIZZAZIONE O DEL NULLA OSTA

6 - TRASMISSIONE ENTRO 10 GG AL COMUNE PRESSO CUI E’ STATO CELEBRATO IL MATRIMONIO

θ con attestazione in calce, da parte dell’avvocato, della conformità

all’originale cartaceo:

*Il sottoscritto Avv. XXXXX attesta, ai sensi del combinato disposto degli artt. 16 decies e 16 undecies comma 2 del DL 179/12, che la copia informatica del suesteso accordo di separazione/divorzio/ modifica delle condizioni di….., in negoziazione assistita dei coniugi xxxx ed yyyyyy con la relativa Autorizzazione del PM presso la Procura della Repubblica di Roma, è conforme all’originale analogico dal quale è estratta*

*Firma Digitale*

6 BIS – CONSERVAZIONE A TEMPO INDETERMINATO DELL’ACCORDO MUNITO DI AUTORIZZAZIONE/NULLA OSTA

6 TER – RILASCIO DI COPIA AUTENTICA ALL’AVVOCATO DELL’ALTRA PARTE E DI UNA COPIA AUTENTICA A CIASCUNA PARTE

7 –– L’’ ACCORDO E’’ ESECUTIVO EX ART. 5 L 162 / 2014

θ COSTITUISCE TITOLO ESECUTIVO E PER L’ISCRIZIONE DI IPOTECA GIUDIZIALE

θ L’ ACCORDO DEVE ESSERE RIPORTATO PER INTERO NEL PRECETTO EX ART. 480 C.P.C.

8 - INVIO DI COPIA AL CONSIGLIO DELL’’ORDINE DI APPARTENENZA DI CIASCUN AVVOCATO

9 –– IN CASO DI FALLIMENTO DELLA TRATTATIVA NEGOZIALE

θ CERTIFICAZIONE DA PARTE DEGLI AVVOCATI DELLA DICHIARAZIONE RESA DALLE PARTI

**LINEE GUIDA PER LA NEGOZIAZIONE ASSISTITA IN MATERIA DI FAMIGLIA**

*Richiamati tutti i principi e le prescrizioni del Codice Deontologico Forense, l’avvocato, per una corretta negoziazione assistita, dovrà rispettare le seguenti linee guida*

Informativa cliente

L'avvocato, nel rispetto dell’art. 27 del codice deontologico forense, informa il cliente della possibilità di ricorrere alla convenzione di negoziazione assistita, illustrandone scopi e contenuti, con la precisazione che non potrà, anche ricorrendone i requisiti, accedere al patrocinio a spese dello Stato.

L'avvocato informa il cliente dell'obbligo, per gli avvocati e per le parti, di comportarsi con lealtà e buona fede, e di tenere riservate le informazioni ricevute. Informa altresì che le dichiarazioni rese e le informazioni acquisite nel corso del procedimento non possono essere utilizzate in un eventuale successivo giudizio avente ad oggetto in tutto o in parte il medesimo oggetto.

L'avvocato informa il cliente che, in deroga all'articolo 27 comma 6 del codice deontologico forense e in conformità dell'articolo 9 L. 162/2014, terrà riservati atti e documenti ricevuti nel corso del procedimento dall'altra parte o da terzi, salvo diversa espressa volontà congiunta delle parti stesse.

L'avvocato deve informare il cliente della possibilità di esperire la mediazione familiare e dell'importanza per il minore di trascorrere tempi adeguati con ciascun genitore.

Ascolto del minore

Gli avvocati dei coniugi devono astenersi da ogni forma di colloquio e contatto individuale o collettivo con i figli minori.

Gli avvocati dei coniugi possono suggerire, in caso di necessità, il conferimento congiunto di un incarico ad un professionista dell'ascolto del minore.

Gli avvocati non parteciperanno all'ascolto del minore, ma, di intesa con i propri assistiti, delineeranno i temi dell'ascolto, precisando al professionista che il minore dovrà ricevere dal medesimo, preventivamente, ogni corretta informativa.

All'esito dell'ascolto il professionista incaricato riferirà le proprie conclusioni e, su richiesta, redigerà una breve relazione, da intendersi riservata ai sensi dell'articolo 9 comma 2 della L. 162/2014, salvo espressa diversa volontà comune delle parti.

Nel caso in cui si ritenga superfluo l'ascolto del minore, gli avvocati ne daranno atto nell'accordo di negoziazione assistita, con una sintetica motivazione.

Su concorde richiesta delle parti, gli avvocati possono ascoltare il figlio maggiorenne, non indipendente economicamente, che riceverà ogni corretta informativa. Le dichiarazioni rese dal medesimo sono tenute riservate, salvo espressa volontà del figlio stesso. Dell’ascolto del figlio è redatto verbale.

Doveri dell'avvocato nel corso della procedura di negoziazione assistita

Gli avvocati che assistono le parti non possono fare parte della stessa società di avvocati o associazione professionale o esercitare negli stessi locali.

Gli avvocati esperiranno il tentativo di conciliazione.

Fermi i principi di cui agli artt. 9 e 19 del codice deontologico forense, gli avvocati devono comportarsi

con lealtà, tenendo riservate le informazioni ricevute e non devono utilizzare in un eventuale successivo giudizio, avente in tutto o in parte il medesimo oggetto, le dichiarazioni rese e le informazioni acquisite nel corso del procedimento di negoziazione assistita.

L'avvocato, in deroga all'articolo 27 comma 6 del codice deontologico forense e in conformità dell'articolo 9 L. 162/2014, terrà riservati atti e documenti ricevuti nel corso del procedimento dall'altra parte o da terzi, salvo diversa espressa volontà congiunta delle parti stesse.

Gli avvocati verificano che la negoziazione sia condotta secondo i principi di buona fede.

L'avvocato, in caso di mancato accordo, valuterà l'opportunità di assistere il cliente in un successivo giudizio avente in tutto o in parte il medesimo oggetto.

Gli avvocati non dovranno assistere le parti nell'impugnazione dell'accordo.

Gli avvocati non potranno essere nominati arbitri, e se nominati dovranno rifiutare, nelle controversie aventi medesimo oggetto o connesse.

Obbligo di trasmissione dell'accordo di negoziazione

Gli avvocati devono trasmettere l'accordo entro dieci giorni al pubblico ministero presso il tribunale competente.

Gli avvocati, a seguito di nulla osta/autorizzazione della procura, devono trasmettere entro dieci giorni dalla comunicazione via pec la copia, autenticata da almeno un avvocato, dell'accordo munito della certificazione di cui all'articolo 5.

Gli avvocati devono trasmettere copia dell’accordo al consiglio dell'ordine degli avvocati, anche cancellando i dati anagrafici ed identificativi della persona, a tutela della privacy.

Nel caso in cui la Procura della Repubblica non conservi l'originale dell'accordo di negoziazione assistita, gli avvocati stabiliranno quale dei due procederà alla conservazione dell'originale, ed il medesimo ne rilascerà subito una copia autentica all'altro.

L'avvocato che conserva l'originale dell'accordo di negoziazione assistita è tenuto a rilasciare copia autentica della medesima alle parti del procedimento, a loro semplice richiesta.

I Consigli dell'ordine degli avvocati si adoperano per l'istituzione di un archivio degli accordi originali di negoziazione assistita in materia familiare per gli avvocati cancellati dall’Albo.

Compensi

Ferma la libertà della pattuizione dei compensi, nella convenzione di negoziazione assistita gli avvocati potranno concordare che il compenso sia determinato secondo i parametri di cui al DM 55/2014, in materia di giudizi ordinari di cognizione, con valore indeterminato (fase studio, introduttiva e conciliazione).

Nel caso in cui l'accordo raggiunto disciplini altresì aspetti patrimoniali, il compenso potrà essere parametrato al valore oggetto dell'attribuzione.

In caso di mancato accordo il compenso sarà proporzionato all'attività svolta.